MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO, in particolare, l'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale è erogata dall'INPS, per l'anno 2022, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro, un'indennità una tantum pari a 550 euro, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18;

VISTO, in particolare, l'articolo 32, commi da 8 a 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale l'INPS eroga a varie categorie di lavoratori, per fronteggiare l'emergenza energetica, un'indennità una tantum pari a 200 euro;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante "*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e, in particolare, l'articolo 22, in base al quale è stata estesa ad altre categorie di lavoratori l'indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in base al quale ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, commi da 8 a 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, in base al quale l'INPS eroga a varie categorie di lavoratori, per fronteggiare l'emergenza energetica, un'indennità una tantum pari a 150 euro;

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. 40/11583 del 2 novembre 2022, con la quale è stato chiesto all'INPS di comunicare gli oneri accertati fino al 31 ottobre 2022 per le varie misure di competenza contabile della stessa, e, in particolare, di comunicare anche la quantificazione del fabbisogno ulteriore, stimato al 31 dicembre 2022, in riferimento agli interventi previsti per fronteggiare l'emergenza energetica e la crisi ucraina, al fine di assicurare all'Istituto previdenziale la necessaria provvista per dare attuazione alle misure previste dalla vigente normativa a tutto il 2022;

VISTA la richiesta di rimborso degli oneri rilevati dall'INPS al 31 ottobre 2022, pervenuta con nota prot. n. 18302 del 10 novembre 2022 e successiva nota integrativa e rettificativa prot. n. 19080 del 23 novembre 2022, già trasmesse entrambe all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta elettronica certificata prot. n. 40/12237 del 24 novembre 2022;

CONSIDERATA, nello specifico, la parte contenente gli interventi relativi all'indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori dipendenti per fronteggiare l'emergenza energetica, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dell'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per i quali risulta ancora in corso di definizione la ripartizione delle denunce UNIEMES con le quali il datore di lavoro ha conguagliato gli importi anticipati al lavoratore dipendente;

CONSIDERATA, pertanto, la parte contenente la stima al 31 dicembre 2022 delle risorse necessarie per la copertura finanziaria degli interventi di cui al precedente capoverso, pari a un importo complessivo di € 3.761.000.000,00, di cui € 2.756.000.000,00 ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ed € 1.005.000.000,00 ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

CONSIDERATA, nello specifico, la parte contenente la rilevazione degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 ottobre 2022, relativi alle indennità una tantum riconosciute a varie categorie di lavoratori per fronteggiare l'emergenza energetica, ai sensi dell'articolo 32, commi da 8 a 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, dell'articolo 22 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e dell'articolo 19, commi da 8 a 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pari a un importo complessivo di € 508.229.200,00;

CONSIDERATA, nello specifico, la parte contenente la stima al 31 dicembre 2022 delle risorse necessarie per la copertura finanziaria degli interventi di cui al precedente capoverso, quantificata in € 1.047.700.000,00, al lordo del sopra richiamato importo di € 508.229.200,00, di cui € 804.000.000,00 ai sensi dell'articolo 32, commi da 8 a 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, € 11.200.000,00 ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 ed € 232.500.000,00 ai sensi dell'articolo 19, commi da 8 a 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

CONSIDERATA, nello specifico, la parte contenente l'intervento relativo all'indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori a tempo parziale ciclico verticale per fronteggiare l'emergenza energetica, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per il quale, non risultando ancora alimentata la rilevazione contabile, l'Istituto previdenziale ha stimato gli oneri al 31 dicembre 2022, per un importo pari ad € 30.000.000,00;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al trasferimento all'INPS, dell'importo complessivo di € 4.838.700.000,00 a carico dello Stato, a valere sul capitolo 2717, a copertura degli oneri rilevati, e stimati al 31 dicembre 2022, dall'Istituto previdenziale, per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - dell'importo complessivo di **€ 4.838.700.000,00** (quattromiliardiottocentotrentottomilionisettecentomila/00), a copertura degli oneri rilevati, e stimati al 31 dicembre 2022, dall'Istituto previdenziale, ai sensi della normativa sopra richiamata, così ripartito:

Piano di gestione	Importo in cifre €
1	3.761.000.000,00
2	1.047.700.000,00
3	30.000.000,00
TOTALE	**4.838.700.000,00**

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 2717 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) - Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Il Direttore Generale
Agnese De Luca

Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.